



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA_DEC-2012-0000119 del 27/04/2012

**Autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto turbogas
ENEL Produzione S.p.A. di Maddaloni (CE)**

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";

VISTA la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTA la direttiva 2008/01/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997 recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 31 gennaio 2005, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro della salute, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372";

VISTO il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", così come modificato dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'articolo 3, comma 1, l'articolo 5, comma 14 e l'articolo 9;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'articolo 49, comma 6;



VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, recante “Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248” e in particolare l'articolo 10;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 153, del 25 settembre 2007, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180, recante “Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie”, convertito con modifiche dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243, e successivamente modificato dal decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modifiche dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008, di cui all'avviso sulla Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, ed in particolare l'articolo 5, comma 3;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 224, del 7 agosto 2008, di modifica della composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di Coordinamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 1° ottobre 2008, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro della salute, recante “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di grandi impianti di combustione, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n.69”, ed in particolare l'art. 4, comma 5;



VISTO il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

VISTA l’istanza del 28 settembre 2006 della società ENEL Produzione S.p.A. (nel seguito indicata come il Gestore) a questo Ministero ai sensi del citato decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per il rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per l’esercizio dell’impianto turbogas ubicato a Maddaloni (CE);

VISTA la nota DSA-2006-0032764 del 18 dicembre 2006 con la quale la Direzione Generale per la salvaguardia ambientale, ora Direzione Generale per le valutazioni ambientali (nel seguito indicata come Direzione Generale), ha richiesto di integrare la domanda di cui al punto precedente con l’attestazione di avvenuto pagamento della prevista tariffa istruttoria provvisoria di cui all’art. 49, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTA la nota CIPPC-00-2008-0000223 del 17 marzo 2008 di costituzione del Gruppo Istruttore da parte del Presidente della Commissione Istruttoria AIA-IPPC, prevista dall’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90;

VISTA la nota prot. 429/GEM-UB PF del 27 marzo 2007, acquisita al protocollo del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il 2 aprile 2007, al n. DSA-2007-9646, con la quale il Gestore ha attestato l’avvenuto pagamento della richiesta tariffa istruttoria provvisoria di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTA la nota DSA-2007-0014061 del 17 maggio 2007 con la quale la Direzione Generale ha comunicato al Gestore l’avvio del procedimento;

PRESO ATTO che il Gestore ha provveduto alla pubblicazione sul quotidiano “La Repubblica”, in data 5 giugno 2007, di avviso al pubblico per la consultazione e formulazione di osservazioni sulla domanda presentata;

VISTA la nota DSA-2008-27601 del 1° ottobre 2008 con la quale la Direzione Generale ha richiesto il pagamento dell’eventuale conguaglio della tariffa istruttoria;

VISTA la nota prot. 1042 del 6 novembre 2008, acquisita dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il 18 novembre 2008, al n. DSA-2008-33227, con la quale il Gestore ha attestato l’avvenuto pagamento del conguaglio della tariffa istruttoria dovuta ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del



decreto del 24 aprile 2008, che disciplina le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare;

VISTA la richiesta di integrazioni formulata dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota CIPPC-00-2008-0000585 del 19 maggio 2008 e trasmessa al Gestore dalla Direzione Generale con nota DSA-2008-0014312 del 27 maggio 2008,;

VISTE le integrazioni all'istanza trasmesse dal Gestore con nota prot. 643/GEM-UB PF del 4 luglio 2008, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 15 luglio 2008, al n. DSA-2008-0019587;

VISTA la nota CIPPC-00-2009-0000704 del 27 marzo 2009 di costituzione del nuovo Gruppo Istruttore da parte del Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTA la richiesta di chiarimenti formulata dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota CIPPC-00-2009-0002090 del 2 ottobre 2009, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'8 ottobre 2009 al n. DSA-2009-0026722;

VISTI i chiarimenti sulle integrazioni all'istanza trasmessi dal Gestore in data 7 ottobre 2009, acquisiti al protocollo della Commissione istruttoria AIA-IPPC con prot. n. CIPPC-00-2009-0002124 del 7 ottobre 2009;

VERIFICATO che l'impianto non è soggetto alle disposizioni del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale è stata garantita presso la competente Direzione Generale e che inoltre i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili attraverso *internet* sul sito ufficiale del Ministero;

RILEVATO che non sono pervenute, ai sensi dell'art. 5, comma 8, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e degli articoli 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, osservazioni del pubblico relative all'autorizzazione all'esercizio dell'impianto;

VISTA la nota CIPPC-00-2009-0002345 del 6 novembre 2009, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 18 novembre 2009, al n. exDSA-2009-0030758, con la quale il Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio relativo al rilascio dell'AIA per



l'esercizio dell'impianto turbogas della società ENEL Produzione S.p.A. ubicato a Maddaloni (CE), comprensivo del previsto piano di monitoraggio e controllo;

CONSIDERATO che il citato parere istruttorio fa riferimento alle informazioni pubblicate dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/01/CE ed in particolare al documento (BREF) in materia di "Large combustion plant" (Luglio 2006), "Energy Efficiency Techniques" (Luglio 2007), "General principles of monitoring" (Luglio 2003) e "Industrial Cooling Systems" (Dicembre 2001);

RILEVATO che detto parere espressamente riporta che lo stato attuale dell'impianto è tale da "non consentire il rispetto delle prestazioni secondo le migliori tecniche disponibili";

VISTA la nota del 27 novembre 2009, ed acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 3 dicembre 2009, al n. exDSA-2009-0032763, con la quale il Gestore ha trasmesso le osservazioni sul parere istruttorio prot. CIPPC-00-2009-0002345 del 6 novembre 2009 reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il verbale conclusivo della seduta del 2 dicembre 2009 della Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell'articolo 5, comma 10, del citato decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, trasmesso ai partecipanti con nota prot. exDSA-2009-0033465 del 10 dicembre 2009;

RILEVATO che, in sede di Conferenza dei Servizi, il rappresentante della Regione Campania ha dichiarato che l'impianto, nell'assetto attuale, è incompatibile con il Piano di qualità dell'aria regionale;

RILEVATO che il rappresentante del Comune di Maddaloni, ai sensi degli articoli 216 e 217 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ha dichiarato che l'impianto, nell'assetto attuale, è incompatibile, dal punto di vista sanitario, con il territorio in cui è localizzato;

RILEVATO che il rappresentante della Provincia di Caserta ha condiviso quanto osservato dai rappresentanti del Comune e della Regione;

VISTA la nota del 2 dicembre 2009, prot. 0136031, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 3 dicembre 2009, al n. exDSA-2009-0032643, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso le proprie osservazioni;

VISTA la nota prot. 70/71/72/GEM-UB PF del 24 dicembre 2009, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 14



gennaio 2010, al n. DVA-2010-0000158, con la quale il Gestore ha formulato le proprie osservazioni in merito agli esiti della Conferenza dei Servizi del 2 dicembre 2009;

VISTA la nota del 22 gennaio 2010, prot. n. 0008107, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 2 febbraio 2010, al n. DVA-2010-0002094, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso la nota della Terna S.p.A. prot n. TE/P20090016907 del 17 dicembre 2009 che riporta osservazioni in merito agli impianti di punta gestiti da ENEL produzione S.p.A.;

RILEVATO che la predetta nota del 22 gennaio 2010, prot. n. 0008107, del Ministero dello Sviluppo Economico non fa riferimento ad alcun profilo di tutela ambientale;

VISTA la nota del 25 gennaio 2010 prot. DVA-2010-0001251, con la quale la Direzione Generale, considerata la nota del Presidente della Commissione IPPC prot. CIPPC-00-2010-34 del 13 gennaio 2010, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 25 gennaio 2010, al n. DVA-2010-0001214, ha chiesto al Presidente della Regione Campania, al Presidente della Provincia di Caserta ed al Commissario Prefettizio per la Gestione del Comune di Maddaloni di motivare, ognuno per i profili di propria competenza, il dissenso dichiarato in sede di Conferenza dei Servizi;

VISTA la nota prot. 18244 del 22 febbraio 2010, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 25 febbraio 2010, al n. DVA-2010-0005664, con la quale la Provincia di Caserta ha fornito le proprie motivazioni in merito al parere negativo espresso in sede di conferenza dei servizi del 2 dicembre 2009;

VISTA la nota del 9 marzo 2010, prot DVA-2010-0006646, con la quale la Direzione Generale ha sollecitato il Presidente della Regione Campania ed il Commissario Prefettizio per la Gestione del Comune di Maddaloni a dare riscontro alla nota del 25 gennaio 2010;

VISTA la nota prot. 10805 del 23 marzo 2010, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 30 marzo 2010 al n. DVA-2010-0008602, con la quale il Comune di Maddaloni ha fornito le proprie motivazioni in merito al parere negativo espresso in sede di conferenza dei servizi del 2 dicembre 2009;

VISTA la nota CIPPC-00-2010-0000641 del 6 aprile 2010, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 12 aprile 2010, al n. DVA-2010-0009499 con la quale il Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio relativo al rilascio dell'AIA per l'esercizio



dell'impianto turbogas della società ENEL Produzione S.p.A. ubicato a Maddaloni (CE), comprensivo del previsto piano di monitoraggio e controllo, aggiornato alla luce di quanto emerso nel corso della Conferenza dei Servizi del 2 dicembre 2009;

VISTA la nota del 9 aprile 2010 prot. n. DVA-2010-9280 con la quale la Direzione Generale ha comunicato al Gestore che, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90, prima della formale adozione del provvedimento di diniego dell'AIA, il medesimo ha il diritto di presentare le proprie osservazioni, che dovranno pervenire entro dieci giorni dal ricevimento della nota;

VISTA la nota del 19 aprile 2010, ID 4912653, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 20 aprile 2010, al n. DVA-2010-0010141, con la quale il Gestore ha fornito le proprie osservazioni, poi integrata con la nota del 28 aprile 2010, prot. Enel PRO-28/04/2010-0016541, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 29 aprile 2010 al n. DVA-2010-0011229;

VISTA la nota del 5 maggio 2010, prot. n. 0006426, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 6 maggio 2010, al n. DVA-2010-0011717, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso la nota della Terna S.p.A. prot n. TE/P20100005248 del 23 aprile 2010 che riporta osservazioni in merito agli impianti di punta gestiti da ENEL produzione S.p.A.;

RILEVATO che la predetta nota del 5 maggio 2010, prot. n. 0006426, del Ministero dello Sviluppo Economico espressamente riporta che, per la categoria di impianti tra cui rientra quello sito nel Comune di Maddaloni, gli impianti esistenti possono essere sostituiti da impianti analoghi "laddove le specifiche motivazioni di tipo ambientale locale rendessero impossibile la prosecuzione delle attività";

VISTA la nota del 26 maggio 2009 acquisita al protocollo della Commissione AIA- IPPC con n. CIPPC-00-2009-0001258, con la quale il Gestore ha trasmesso documentazione a seguito dell'incontro con il Gruppo Istruttore del 14 maggio 2009;

CONSIDERATO che con la domanda presentata e le integrazioni alla domanda la società ENEL Produzione S.p.A. ha richiesto di essere autorizzata per l'assetto attuale, ritenuto incompatibile sotto il profilo ambientale e sanitario dalla Regione e dagli enti locali;

CONSIDERATO che nelle proprie controdeduzioni la società ENEL Produzione S.p.A. non ha introdotto nuovi elementi di valutazione volti al superamento degli esiti della Conferenza dei servizi;



VISTA la nota del 17 maggio 2010 prot. n. DVA-2010-0012536 con la quale la Direzione Generale ha trasmesso all'Ufficio di Gabinetto lo schema di provvedimento di diniego dell'autorizzazione integrata ambientale da sottoporre all'attenzione dell'On. Sig. Ministro;

VISTA la nota del 3 giugno 2010 prot. n. GAB-2010-0019902 con la quale l'Ufficio di Gabinetto ha restituito gli atti alla Direzione Generale, unitamente alla nota del 24 maggio 2010 prot. n. GAB-2010-0018775/ST a firma del Capo della Segreteria Tecnica del Ministro con la richiesta di valutare l'opportunità di riconsiderare la proposta di diniego dell'autorizzazione integrata ambientale come da richiesta allegata pervenuta da parte della società ENEL Produzione S.p.A. in data 24 maggio 2010;

VISTA la nota del 15 luglio 2010 prot. n. UB PF 56/2010 acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 19 luglio 2010, al n. DVA-2010-0018013, con la quale il Gestore ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa ritenuta utile ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

VISTA la nota del 22 luglio 2010 prot. n. DVA-2010-0018422 con la quale la Direzione Generale ha chiesto alla Commissione Istruttoria di svolgere un supplemento istruttorio finalizzato alla revisione del parere conclusivo tenendo conto della documentazione integrativa trasmessa dal Gestore con la nota del 15 luglio 2010;

VISTA la nota CIPPC-00-2011-0000130 del 25 gennaio 2011, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 25 gennaio 2011, al n. DVA-2011-0001453, con la quale il Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il nuovo parere istruttorio relativo al rilascio dell'AIA per l'esercizio dell'impianto turbogas della società ENEL Produzione S.p.A. ubicato a Maddaloni (CE), comprensivo del previsto piano di monitoraggio e controllo;

CONSIDERATO che il citato parere istruttorio fa riferimento alle informazioni pubblicate dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/01/CE ed in particolare al documento (BREF) in materia di "Large combustion plant" (Luglio 2006), "Energy Efficiency Techniques" (Luglio 2007), "General principles of monitoring" (Luglio 2003) e "Industrial Cooling Systems" (Dicembre 2001);

VISTA la nota del 1° febbraio 2011 prot. n. Enel-PRO-1/02/2011-0004692, ed acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 2 febbraio 2011, al n. DVA-2011-0002229, con la quale il Gestore ha trasmesso le osservazioni sul parere istruttorio prot. CIPPC-00-2011-0000130 del 25 gennaio 2011 reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC;



VISTO il verbale della seduta del 3 febbraio 2011 della Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell'articolo 5, comma 10, del citato decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, trasmesso ai partecipanti con nota prot. DVA-2011-0002627 del 7 febbraio 2011;

VISTA la nota CIPPC-00-2011-0000394 del 10 marzo 2011, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 23 marzo 2011, al n. DVA-2011-0006888, con la quale il Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il nuovo parere istruttorio relativo al rilascio dell'AIA per l'esercizio dell'impianto turbogas della società ENEL Produzione S.p.A. ubicato a Maddaloni (CE), comprensivo del previsto piano di monitoraggio e controllo, e predisposto tenendo conto delle osservazioni del Gestore di cui alla sopra citata nota del 1° febbraio 2011;

VISTA la nota del 31 marzo 2011 prot. n. Enel-PRO-31/03/2011-0014803, ed acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 6 aprile 2011, al n. DVA-2011-0008383, con la quale il Gestore ha trasmesso le osservazioni sul parere istruttorio prot. CIPPC-00-2011-0000394 del 10 marzo 2011 reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTA la nota del 4 aprile 2011, prot. n. 265355 ed acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 5 aprile 2011, al n. DVA-2011-0008224, con la quale la Giunta Regionale della Regione Campania ha espresso parere negativo al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto turbogas ENEL Produzione S.p.A. ubicato a Maddaloni (CE);

VISTO il verbale conclusivo della seduta del 4 aprile 2011 della Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell'articolo 5, comma 10, del citato decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, trasmesso ai partecipanti con nota prot. DVA-2011-0008555 dell'8 aprile 2011;

VISTA la nota del 5 aprile 2011 prot. n. 11143/TRI/DI trasmessa dalla Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche;

RILEVATO che, in sede di Conferenza dei Servizi, la Regione Campania, il Comune di Maddaloni e la Provincia di Caserta hanno ribadito il parere negativo al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto turbogas ENEL Produzione S.p.A. ubicato nel Comune di Maddaloni (CE);

VISTA la nota del 27 aprile 2011 prot n. DVA-4RI-00-2011-182 con la quale il responsabile del procedimento, ai sensi dell' articolo 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., ha trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;



VISTA la nota del 6 maggio 2011 prot. n. DVA-2011-0010764 con la quale la Direzione Generale ha trasmesso all'Ufficio di Gabinetto lo schema di provvedimento di diniego dell'autorizzazione integrata ambientale da sottoporre all'attenzione dell'On. Sig. Ministro;

VISTA la nota del 19 maggio 2011, prot. n. ENEL-PRO-19/05/2011-0022508, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 25 maggio 2011, al n. DVA-2011-12718, con la quale il Gestore ha fornito considerazioni sui pareri negativi al rilascio dell'AIA espressi in sede di Conferenza dei Servizi dai rappresentanti del Comune di Maddaloni, della Provincia di Caserta e della Regione Campania;

VISTA la nota del 27 settembre 2011 prot. n. GAB-2011-0029204 con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministro pro tempore ha restituito gli atti alla Direzione Generale, con la richiesta di formulare al Gestore una nuova comunicazione di motivi ostativi, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90, con indicazione del relativo termine per contro dedurre;

VISTA la nota del 30 settembre 2011 prot. n. DVA-2011-24755 con la quale la Direzione Generale ha comunicato al Gestore che, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90, prima della formale adozione del provvedimento di diniego dell'AIA, il medesimo aveva il diritto di presentare le proprie osservazioni, che sarebbero dovute pervenire entro dieci giorni dal ricevimento della nota;

VISTA la nota del 14 ottobre 2011, prot. n. 08/GEM-UB PF, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 20 ottobre 2011, al n. DVA-2011-26515, con la quale il Gestore ha trasmesso nuovamente la nota del 19 maggio 2011, prot. n. ENEL-PRO-19/05/2011-0022508;

VISTA la nota del 14 ottobre 2011, prot. n. 09/GEM-UB PF, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 25 ottobre 2011, al n. DVA-2011-26836, con la quale il Gestore e il Sindaco del Comune di Maddaloni hanno congiuntamente richiesto di sospendere la conclusione del procedimento per un periodo di 90 giorni al fine di consentire approfondimenti tecnici che potrebbero consentire il proseguimento dell'esercizio dell'impianto;

VISTA la nota del 9 novembre 2011 prot. n. DVA-2011-27962 con la quale la Direzione Generale, valutato che le osservazioni presentate dal Gestore non forniscono elementi tali da rendere necessario un supplemento istruttorio, ha comunicato al Sindaco del Comune di Maddaloni che la nota del 14 ottobre 2011, prot. n. 09/GEM-UB PF non chiarisce se il Sindaco ritenga superata la posizione ufficiale già espressa in sede di Conferenza dei Servizi e che, in mancanza di riscontro, la Direzione medesima avrebbe proceduto alla proposizione al Sig. Ministro della proposta di diniego dell'AIA;



VISTA la nota del 19 gennaio 2012, prot. n. 2012.0042926, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 20 gennaio 2012, al n. DVA-2012-1577, con la quale la Regione Campania, Area Generale di Coordinamento Ecologia, Tutela ambientale, Disinquinamento, Protezione civile, ha richiesto al Ministero dell'ambiente la riapertura della Conferenza dei Servizi, a seguito delle risultanze della riunione del 16/01/2012 convocata dalla Regione Campania, su richiesta della società ENEL Produzione S.p.A., a cui hanno partecipato i rappresentanti della medesima Regione e della Provincia di Caserta;

VISTO il verbale conclusivo della seduta del 20 marzo 2012 della Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell'articolo 5, comma 10, del citato decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, trasmesso ai partecipanti con nota prot. DVA-2012-7115 del 22 marzo 2012;

RILEVATO che, in sede di Conferenza dei Servizi, la Regione Campania, il Comune di Maddaloni e la Provincia di Caserta hanno ribadito il parere negativo al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto turbogas ENEL Produzione S.p.A. ubicato nel Comune di Maddaloni (CE);

VISTA la nota del 28 marzo 2012 prot n. DVA-4RI-2012-0000059 con la quale il responsabile del procedimento, ai sensi dell' articolo 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., ha trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

CONSIDERATO che il richiedente non ha comunicato l'esistenza né di procedimenti VIA in corso né di provvedimenti di VIA già rilasciati per l'impianto da autorizzare;

DECRETA

Per le motivazioni citate nelle premesse, non è accolta la domanda presentata in data 28 settembre 2006 dalla società ENEL Produzione S.p.A., identificata dal codice fiscale 05617841001 con sede legale in Viale Regina Margherita, 125 – 00198 Roma (nel seguito indicata come il Gestore), ed integrata il 4 luglio 2008, il 7 ottobre 2009, il 24 dicembre 2009 e il 15 luglio 2010, per l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto turbogas sito in Maddaloni (CE).

Il presente provvedimento è trasmessa in copia alla società ENEL Produzione S.p.A., nonché notificato al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero della salute, al Ministero dell'interno, alla Regione Campania, alla Provincia di Caserta, al



Comune di Maddaloni e all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e all' Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania.

Ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 13 e dell'articolo 29-*decies*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione Generale, via C. Colombo n. 44, Roma e attraverso *internet* sul sito ufficiale del Ministero.

Dell'avvenuto deposito del provvedimento è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5.

Corrado Clini



Attività a carico dell'Autorità di Controllo (previsione)

Tipo di intervento	Frequenza	Componente o aspetto ambientale interessato
Valutazione Rapporto annuale	Annuale	Tutte
Sopralluogo in esercizio per verifica di conformità all'AIA	Biennale	TUTTI
Emissioni atmosfera camini 1,2,3	Biennale	Campionamento ed analisi e valutazione autocontrolli
Scarichi idrici	Biennale	Campionamento ed analisi e valutazione autocontrolli
Verifica dei registri di manutenzione ed ispezione	Biennale	Valutazione autocontrolli
Rifiuti	Biennale	Verifica gestione rifiuti e aree di stoccaggio temporaneo
Rumore	Biennale	Valutazione degli autocontrolli e presenza ad una campagna di misura
Prelievi idrici	Biennale	Valutazione autocontrolli
Consumi combustibili ed energia elettrica		

